

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2016
309/2016/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ BENEDINI COSTRUZIONI S.R.L.
NEI CONFRONTI DELLA AZIENDA ENERGETICA RETI S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 5.0, marzo 2015 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell'Autorità n. 013368, del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 16 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38474 del 24 dicembre 2015), la Benedini Costruzioni S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato alla Azienda Energetica Reti S.p.a. (di seguito: gestore), la mancata restituzione, a seguito della decadenza di un preventivo di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse alla rete di distribuzione elettrica, dei corrispettivi versati ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e dell'articolo 12, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA);
2. il reclamo è stato presentato contestualmente all'Autorità e al gestore, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della deliberazione 188/2012/E/com;
3. con nota del 19 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5119), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 15 marzo 2016 (prot. Autorità n. 8119 del 16 marzo 2016), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
5. con nota del 13 aprile 2016 (prot. n. 10905), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
6. con nota del 27 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12272 del 28 aprile 2016), il gestore ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
7. in data 29 maggio 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 6, comma 6, che impone al soggetto richiedente una connessione di potenza compresa tra 500 kW e 1.000 kW il versamento di un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo pari a 1.500 euro;
 - b) l'articolo 12, comma 6, che impone al soggetto richiedente la connessione il versamento del 30% del corrispettivo per la connessione all'atto di accettazione del preventivo;
 - c) l'articolo 9, comma 11, che impone al gestore la restituzione del corrispettivo per la connessione versato al momento dell'accettazione del preventivo, nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'*iter* per l'autorizzazione abbia avuto esito negativo.

QUADRO FATTUALE

9. In data 3 ottobre 2012, il reclamante presentava al gestore una richiesta di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse, della potenza di 880 kW;
10. in data 10 ottobre 2012, il gestore trasmetteva al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità EA00350;
11. in data 8 novembre 2012, il reclamante accettava il preventivo di connessione e, in data 28 novembre 2012, il gestore emetteva quindi, a carico del reclamante, una fattura di 12.835,68 euro così dettagliata:
 - a) 1.500 euro (IVA esclusa), a titolo di corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del TICA;
 - b) 7.608 euro (IVA esclusa), a titolo di acconto, nella misura del 30%, del corrispettivo di connessione, versato al momento dell'accettazione del preventivo di connessione, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del TICA;
 - c) 1.500 euro (IVA esclusa), a titolo di corrispettivo di misura;
12. in data 4 novembre 2013, il reclamante comunicava al gestore di aver *“incontrato difficoltà nel disbrigo delle pratiche tecnico amministrative al fine di poter dare inizio ai lavori di cui al preventivo”* e che quindi si trovava *“nell'impossibilità di poter inviare la comunicazione di inizio lavori entro la data di cui all'art. 31 del TICA”*. Ciò premesso, il medesimo reclamante si impegnava *“a trasmettere ad AER S.p.a. - EWN AG con cadenza periodica semestrale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione”*;
13. in data 9 maggio 2014, il reclamante ribadiva al gestore che *“il protrarsi delle difficoltà nel disbrigo delle pratiche tecnico amministrative non ha permesso di poter dare inizio ai lavori di cui al preventivo EA00350 della Benedini Costruzioni Srl”*;
14. nel frattempo, con decreto del Tribunale di Bolzano del 03.04.2014 (RG 14/2013 CPO), la società Benedini Costruzioni S.r.l. veniva ammessa al concordato preventivo;
15. in data 15 dicembre 2014, il liquidatore giudiziale della Benedini Costruzioni S.r.l., informava il gestore che il capannone industriale dove doveva essere realizzato l'impianto di produzione di energia elettrica e le relative autorizzazioni, erano stati ceduti a terzi e, di conseguenza, non essendo più oggettivamente possibile realizzare l'impianto, chiedeva al gestore la restituzione dell'importo di € 12.835,68 precedentemente versato;
16. con nota del 22 dicembre 2014, il gestore negava però al reclamante la restituzione del corrispettivo, evidenziando che *“la normativa vigente non prevede nessuna forma di restituzione o rimborso degli importi pagati”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

17. Il reclamante ritiene di aver diritto alla restituzione dell'importo di 12.835,68 euro, versato al gestore per la connessione dell'impianto di produzione rimasto in progetto e mai realizzato; ciò in applicazione delle disposizioni del TICA, in quanto la causa della mancata realizzazione dell'impianto non è imputabile alla volontà del richiedente la connessione, bensì all'impossibilità oggettiva di realizzare l'impianto di produzione a seguito della cessione, ad opera del liquidatore nominato dal Tribunale nell'ambito della procedura di concordato preventivo, dell'immobile nel quale si sarebbe dovuto realizzare l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa;
18. il reclamante ritiene, altresì, che il rifiuto del gestore si ponga in contrasto con i canoni di buona fede e correttezza e con le disposizioni civilistiche relative all'arricchimento senza causa.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

19. Afferma per contro il gestore:
 - i. in primo luogo, che il reclamante non avrebbe ottemperato correttamente all'obbligo informativo previsto dall'articolo 31 del TICA, non avendo utilizzato la forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per inviare la comunicazione del 4 novembre 2013, relativa al mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione; per questo motivo il gestore ritiene decaduto il preventivo di connessione EA00350;
 - ii. in secondo luogo, che la vendita del capannone sul quale era prevista la realizzazione dell'impianto di produzione comporti anche il passaggio della titolarità della pratica di connessione dal reclamante al soggetto acquirente;
 - iii. in terzo luogo, che la mancata realizzazione dell'impianto di produzione non ricade in alcuna delle fattispecie previste dal TICA, che comportano l'obbligo, per il gestore, di restituzione del corrispettivo di connessione. Infatti, l'articolo 9, comma 11, e l'articolo 21, comma 11, del TICA, prevedono la restituzione del corrispettivo di connessione da parte del gestore solo "*nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo*".

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

20. L'articolo 9, comma 11, del TICA prevede che il corrispettivo per la connessione debba obbligatoriamente essere restituito quando il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo; la *ratio* di tale previsione è quella di

- evitare che detto corrispettivo gravi sul produttore anche nel caso in cui l'impianto di produzione non venga in concreto realizzato per cause indipendenti dalla volontà del produttore stesso;
21. il TICA non stabilisce nulla, invece, in merito all'obbligo di restituzione del corrispettivo per la connessione in altri casi, diversi da quello per cui l'impianto di produzione non possa essere realizzato a seguito di un diniego autorizzativo; ciò anche al fine di evitare la diffusione di rinunce alla realizzazione degli impianti frutto di libera scelta dei produttori, che potrebbero porsi in contrasto rispetto all'ordinato sviluppo della rete elettrica.
 22. Tanto premesso, nella fattispecie *de qua*, l'ammissione della Benedini Costruzioni S.p.a. alla procedura di concordato preventivo e la successiva alienazione, ad opera del liquidatore, del capannone nel quale si sarebbe dovuto realizzare l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, ha dato luogo ad una situazione di impossibilità oggettiva del richiedente la connessione di realizzare l'impianto, per cause non dipendenti dalla propria volontà; non si tratta, quindi, nella specie di rinuncia alla realizzazione dell'impianto;
 23. in ogni caso, appare equo che il gestore di rete possa trattenere la parte di corrispettivo a copertura dei costi eventualmente già sostenuti in relazione alla pratica di connessione;
 24. pertanto, ove gli importi versati dal reclamante non siano stati utilizzati dal gestore per remunerare eventuali attività strettamente funzionali rispetto alla connessione dell'impianto, non residuerebbe alcun impedimento alla loro restituzione da parte del gestore medesimo.
 25. Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, al fine di determinare l'*an* e il *quantum* dei corrispettivi oggetto di restituzione, occorre prendere in considerazione le tre "voci" contenute nella fattura del gestore del 28 novembre 2012 (vedi *supra* punto 11), avente ad oggetto un importo complessivo di 12.835,68 euro versati dal reclamante al gestore;
 26. la prima voce, pari a 1.500 euro, versata a titolo di corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, a livello regolatorio, è determinata dall'articolo 6, comma 6, lettera d), del TICA, in un importo forfetario previsto a copertura degli oneri amministrativi che il gestore deve sostenere per la predisposizione del preventivo di connessione;
 27. dal momento che, nel caso oggetto della presente controversia, il gestore ha emesso, in data 10 ottobre 2012, il preventivo di connessione EA00350, sostenendone i relativi costi amministrativi, detto corrispettivo non può essere restituito al reclamante;
 28. la seconda voce, pari a 7.608 euro (IVA esclusa), versata dal reclamante a titolo di acconto, nella misura del 30%, del corrispettivo di connessione, è invece stabilita dall'articolo 12 del TICA ed è determinata sulla base del costo medio che il gestore deve sostenere per connettere alla rete un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (cfr., al riguardo, il documento per la consultazione dell'Autorità 28 febbraio 2008, DCO 5/08);

29. proprio al fine di determinare il suddetto costo medio, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, l'Autorità ha chiesto al gestore di indicare eventuali attività – e i relativi costi – poste in essere nell'ambito del procedimento di connessione della pratica EA00350, a seguito dell'accettazione del preventivo da parte del reclamante; il gestore, al riguardo, non ha tuttavia indicato alcuna attività e, quindi, alcun costo, riconducibile alla suddetta pratica di connessione, evidenziando, altresì, che la pratica “è rimasta ferma in mera fase amministrativa”;
30. pertanto, alla luce delle sopra evidenziate circostanze, non avendo il gestore sostenuto alcun costo per la realizzazione della connessione alla rete dell'impianto in progetto, appare equo che il medesimo gestore restituisca al reclamante l'importo pari a 7.608 euro, versato dal reclamante a titolo di 30% del corrispettivo di connessione;
31. alla medesima conclusione si perviene anche con riferimento all'importo, pari a 1.500 euro, versato dal reclamante a titolo di corrispettivo del servizio di misura; anche in questo caso, infatti, la mancata realizzazione dell'impianto di produzione ha evitato al gestore di dover sostenere costi in relazione al suddetto servizio.
32. Con riferimento al rilievo mosso dal gestore in relazione alla non corretta ottemperanza, da parte del reclamante, all'obbligo informativo previsto dall'articolo 31 del TICA, e alla conseguente decadenza del preventivo di connessione EA00350, si osserva che la decadenza del preventivo non è messa in discussione dal reclamante, il quale si limita a richiedere la restituzione dei corrispettivi versati, proprio in ragione dell'annullamento del procedimento di connessione medesimo;
33. infine, a sostegno della propria affermazione, secondo cui la titolarità della pratica di connessione EA00350 sarebbe stata ceduta insieme al capannone nel quale era prevista la realizzazione dell'impianto di produzione, il gestore non ha prodotto alcun documento comprovante l'avvenuta voltura ad un soggetto terzo e, pertanto, non è in alcun modo possibile accertare quanto dal gestore medesimo affermato

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Benedini Costruzioni S.r.l. nei confronti della società Azienda Energetica Reti S.p.a.;
2. di prescrivere, alla società Azienda Energetica Reti S.p.a., di restituire, alla Benedini Costruzioni S.r.l., entro 20 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, gli importi dalla stessa versati a titolo di acconto, nella misura del 30%, del corrispettivo di connessione e, a titolo di corrispettivo del servizio di misura, per un importo complessivo pari a 9.108 euro;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni